

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA ANNO 2023

1. PREMESSA

Con L. n. 52/2012 la Regione Veneto ha introdotto “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”.

L'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 52/2012 dispone che la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 52/2012 prevede, inoltre, che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui sopra “esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino” e che i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

L'art. 3, comma 6 della legge regionale n. 52/2012 stabilisce che i Consigli di Bacino “subentrano nelle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2000 e successive modificazioni” e esercitano, in particolare, “le seguenti attività:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi

secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;

d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;

e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;

g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani”;

In data 03 dicembre 2015, con atto di costituzione n. di rep. 2846, tutti i 58 Comuni ricadenti nel bacino territoriale del “Consiglio di Bacino Verona Nord” hanno sottoscritto la convenzione tipo costituendo, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 52/2012 e s.m.i., un consiglio di bacino denominato “Consiglio di bacino VERONA NORD”, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo;

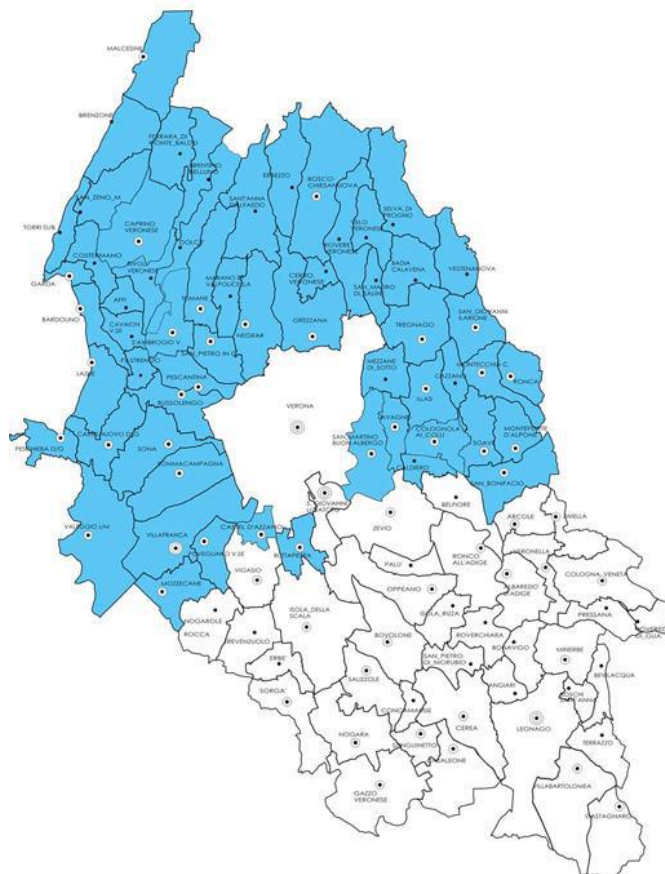
2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

L'ambito di riferimento del Consiglio di Bacino Verona Nord ricomprende 58 Comuni come riportati nella seguente figura.



Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è attualmente gestito da un unico operatore tramite affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Relativamente alla parte economica si richiamano le direttrici regolatorie contenute nel MTR-2 allegato alla Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif.

Con l'introduzione della regolazione ARERA nel contesto del ciclo integrato dei rifiuti, infatti, la determinazione della parte economica vede una procedura determinata a livello regolatorio nazionale. Il consiglio di Bacino Verona Nord, in qualità di Ente Territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla verifica ed approvazione del Piano Economico e finanziario per il secondo periodo regolatorio (2022-2025) relativamente ai 58 Comuni ricadenti nell'Ambito.

Dal punto di vista contrattuale il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani è garantito dal RTI Serit/Amia in forza di un affidamento, tramite procedura negoziata e a seguito di determinazione del D.G. n. 19 del 13-12-2019.

In esito della procedura negoziata che ha visto il succitato RTI quale ditta aggiudicatrice è stato sottoscritto apposito contratto in data 19-02-2020 REP 14300 N. RACC. 8549 e successive proroghe.

Con Deliberazione di Assemblea n. 8 del 24.05.2023 è stata deliberata l'indizione e lo svolgimento di una procedura di gara telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani (RU) per la durata di 12 mesi oltre tre possibili rinnovi di sei mesi ciascuno ed eventuali proroghe tecniche, con copertura finanziaria costituita dai PEF degli anni 2023, 2024 e 2025 dei Comuni appartenenti al Bacino Verona Nord; la procedura ha visto l'aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Serit srl – Amia Verona spa con determinazione direttoriale n.69 del 30.10.2023.

In data 11.12.2023 è stato sottoscritto con l'operatore economico SERIT quale mandataria e capogruppo il Contratto di Accordo Quadro al quale seguiranno i contratti attuativi con i singoli comuni.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Oggetto: servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani relativamente al Bacino Verona Nord

Contratto: Accordo Quadro sottoscritto in data 11.12.2023

Durata: 12 mesi oltre a eventuali n.3 proroghe di 6 mesi cadauna

Valore del contratto d'appalto: 33.926.302,52 € per 12 mesi

Criterio tariffario: la tariffa è attualmente gestita, unitamente alle utenze, dai singoli Comuni che fungono da gestori per tale parte del servizio; la gestione della tariffa è di tipo tributo attraverso l'applicazione del relativo regolamento comunale

Obblighi del gestore: il servizio affidato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è soggetto alla regolamentazione ARERA sulla qualità di cui alla Deliberazione 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/Rif. Con deliberazione di Comitato n.14 del 31.02.2022 è stato individuato il posizionamento del servizio di gestione dei rifiuti nello schema regolatorio 1 (schema base) per l'intero territorio del bacino di riferimento.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il servizio in fase di avvio è soggetto a monitoraggio sia da parte dell'Ente comunale, per il territorio di competenza, che da parte del Consiglio di Bacino Verona Nord. In particolare, è affidata ai Comuni la fase di controllo operativo, di raccolta ed invio delle relative segnalazioni tramite modello preconfezionato ovvero, in caso di verifica e segnalazione propria, tramite invio di specifica nota tramite posta elettronica certificata. La gestione delle segnalazioni, la verifica della contestazione e le eventuali applicazioni delle penali sono di competenza del Consiglio di Bacino Verona Nord. La contabilizzazione della penale avviene attraverso i meccanismi applicativi propri previsti dalla metodologia ARERA (MTR-2).

3. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, come sopra evidenziato, è stato affidato all'RTI Ser.it. srl (mandataria) – Amia Verona spa (mandante)

Ser.it. srl con Sede in Loc. Montean 9 a Cavaion Veronese P.IVA. 02730490238

Amia Verona spa (mandante) Con sede a Verona P.IVA. 02737960233

4. ANDAMENTO ECONOMICO

Come da regolamentazione ARERA il Consiglio di Bacino Verona Nord ha provveduto a convalidare i Piani Economico-Finanziari (PEF) dei Comuni di competenza previa approvazione dagli stessi del documento con Deliberazione di Assemblea n.7 del 05.05.2022.

Relativamente ai costi ed ai ricavi di competenza del servizio si rimanda quindi al singolo documento comunale ove sono individuate le componenti relative alla gestione del trasporto e raccolta, smaltimento e recupero, gestione utenza e tariffazione.

A chiusura del contratto in essere, anche al fine di quantificare puntualmente il valore complessivo, necessario in previsione della discontinuità contrattuale palesatasi con la procedura ad evidenza pubblica, anche indipendentemente dalla continuità operativa del gestore attuale, è stato previsto un valore di subentro che ricomprende, oltre al valore dei cespiti non ancora ammortizzati ed alle parti di servizio non ancora remunerate, a causa della metodologia di rendicontazione dei costi (a+2), anche il valore relativo ai maggiori costi sostenuti per l'erogazione del servizio. Il gestore non ha comunque evidenziato nel corso dell'esecuzione del contratto, anomalie o problematiche nell'equilibrio economico-finanziario della gestione tali da comportare revisioni straordinarie infraperiodo.

5. QUALITA' DEL SERVIZIO

In data 19 dicembre 2022 con delibera di Assemblea n. 18 è stata approvata la carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani che contiene le modalità operative e le finalità attualmente vincolanti. Individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le esigenze dell'utente, di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

La Carta è approvata in conformità allo schema regolatorio I, di cui alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15/2022, "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Nella Carta sono riportate le informazioni sulle corrette modalità di raccolta differenziata dei rifiuti e sulla metodologia di erogazione dei servizi offerti dal Gestore delle attività del servizio di igiene urbana attivi nel territorio del Bacino Verona Nord.

La Carta, infine, rappresenta l'impegno del Consiglio di Bacino Verona Nord e dei Gestori ad assicurare la qualità nei confronti dell'utente e dei fruitori dei servizi in genere, entro gli standard stabiliti nel documento ed agisce sulla chiarezza del rapporto e sulle strategie di miglioramento continuo dei servizi erogati nei confronti dell'utente.

Nella previsione del passaggio allo schema regolatorio 2 è in fase di studio un adeguamento del complesso di atti regolatori; a tal fine è stato predisposto, ed è in fase di condivisione, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, un regolamento unico della tariffa, predisposto dal sottoscritto Consiglio di Bacino Verona Nord come base per l'adeguamento della regolamentazione comunale.

6. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Relativamente l'esecuzione del servizio:

al contratto in essere è allegato uno specifico Capitolato d'Appalto che prevede per la fase di raccolta e trasporto dei rifiuti di origine urbana, affidata alla RTI Serit srl-Amia Verona spa, la definizione:

- Dei mezzi di raccolta e trasporto, tipologia, alimentazione, dimensione e funzionalità
- Dei contenitori adibiti alla raccolta, siano essi di tipo stradale o per la raccolta porta a porta
- Delle modalità di raccolta e trasporto, con relativi obblighi inerenti le fasce orarie ed alla manutenzione delle aree adibite
- Del monitoraggio
- Della manutenzione dei mezzi e dei contenitori
- Della qualità del servizio, per ciò che concerne la regolarità ed i rapporti con l'utenza e con gli Enti di riferimento

Relativamente a questo punto si ritiene che il Gestore abbia operato, salvo sporadici e puntuali disservizi legati principalmente a problematiche relative ai mezzi ed al personale, in modo lineare e rispettoso degli obblighi contrattuali sopra evidenziati.

Relativamente gli adeguamenti al servizio:

evidenziando la naturale propensione del servizio ad essere adeguato alla variabilità propria del bacino di utenza, in particolare per ciò che concerne il numero di utenze da servire, ma anche per ciò che concerne la modifica del perimetro del servizio, sempre nel rispetto della regolamentazione ARERA e della normativa di settore, il dettato regolamentare prevede specifici percorsi che dettagliano la modalità di adeguamento e rendicontazione del servizio, ponendo particolare attenzione all'equilibrio economico e finanziario del gestore.

Anche relativamente a tale punto si evidenzia la disponibilità del Gestore ai naturali adeguamenti inerenti la normale fluttuazione del servizio, sia in termini numerici che programmatici, evidenziando che lo stesso non ha richiesto procedure revisionali straordinarie infra-periodo, assicurando la continuità del servizio secondo gli obblighi contrattuali, salvo specifiche riprogrammazioni locali

legate a momentanee e/o periodiche problematiche di gestione del personale adibito alla raccolta porta a porta di talune frazioni, in particolare per specifici sotto-bacini che si caratterizzano per specifiche esigenze legate all'afflusso massiccio turistico legato alla stagionalità.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

L'attuale gestione del servizio risulta compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Per quanto riguarda la qualità del servizio l'introduzione della regolazione ARERA definisce i parametri di riferimento approvati nell'ambito della carta della qualità del servizio

In merito alle possibili conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio degli enti locali si evidenzia come la regolazione ARERA, attraverso l'introduzione del MTR 2 ha introdotto regole e procedure codificate per la verifica e l'approvazione dei PEF legati ai servizi.

In prospettiva futura l'Assemblea del Consiglio di Bacino ha individuato la procedura di costituzione di una società in house quale scenario futuro di riferimento per l'individuazione del gestore unico del ciclo integrato.